

STATUTO
DEL "CIRCOLO DEL TENNIS E DELLA VELA ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA", con sede in Messina

TITOLO 1°

COSTITUZIONE - DURATA - SEDE - SCOPO

AFFILIAZIONE - RICONOSCIMENTO

Art. 1 - Costituzione e sede

Il "CIRCOLO DEL TENNIS E DELLA VELA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA", costituito con la denominazione originaria di "Società Sportiva Tennis Messina" il 1° ottobre 1951, iscritto dal 5.5.2005 all'albo delle persone giuridiche presso la Prefettura di Messina, è regolato dal presente Statuto.

Il Circolo ha sede in Messina, Viale della Libertà n. 64.

Art. 2 - Durata

Il Circolo ha durata illimitata. Il suo scioglimento potrà essere deliberato solo dalla Assemblea dei Soci, con le forme e le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 3 - Scopi sociali

Il Circolo è senza fini di lucro e non attua discriminazioni di carattere politico, di religione o di razza.

Ha come finalità:

- a) la diffusione, l'insegnamento, l'organizzazione e la pratica del Tennis e della Vela;
- b) in particolare la promozione e l'organizzazione della pratica agonistica di tali sports fra i giovani, anche non soci;
- c) l'organizzazione e la pratica di altre discipline sportive nell'ambito dei locali sociali;
- d) l'organizzazione di attività sociali, culturali e ricreative, anche al fine di valorizzare le risorse turistiche della città di Messina.

Art. 4 - Affiliazione

Il Circolo è attualmente affiliato alla Federazione Italiana Tennis (F.I.T.), alla Federazione Italiana Vela (F.I.V.) e alla Federazione Italiana Bridge (F.I.Br.); potrà affiliarsi a qualsiasi altra Federazione sportiva riconosciuta dal C.O.N.I.. Delle Federazioni, nonché del C.O.N.I., osserva e fa osservare dai suoi soci ed atleti, statuti, regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali.

Il Circolo si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti delle predette Federazioni e degli altri affiliati. I componenti del Consiglio Direttivo in carica al momento della cessazione di appartenenza alle Federazioni, sono personalmente e solidalmente responsabili di quanto eventualmente dovuto dal Circolo alle predette Federazioni ed agli altri affiliati.

Art. 5 - Riconoscimento delle Federazioni

Il Circolo è riconosciuto, ai fini sportivi, con deliberazioni dei Consigli Federali della FIT, della FIV e delle altre

Federazioni, per delega del Consiglio Nazionale del C.O.N.I.. Si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento ai fini sportivi ed ad apportare le modifiche al presente Statuto che venissero imposte dalla legge, o richieste dalle Federazioni.

TITOLO 2°

ESERCIZIO FINANZIARIO - PATRIMONIO SOCIALE - REINVESTIMENTO DEGLI

AVANZI DI GESTIONE - RIPIANAMENTO DELLE PERDITE

Art. 6 - Esercizio finanziario - Bilanci

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario l'assemblea dei soci deve essere convocata per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo entro il mese di novembre dell'anno precedente e messo a disposizione dei soci.

Il pagamento delle quote sociali dovrà essere effettuato entro il 30 aprile di ogni anno o tramite Rid bancario in numero 4 (quattro) rate trimestrali.

Art. 7 - Patrimonio sociale ed entrate

Il patrimonio sociale è costituito da tutti i beni appartenenti al Circolo a qualsiasi titolo. Le entrate del Circolo sono costituite:

- a) dalle quote di ammissione a socio, dai contributi ordinari dei soci e da quelli per l'uso degli impianti sportivi e per la partecipazione alle attività sociali, i cui importi vengono determinati periodicamente dal Consiglio Direttivo;
- b) dai contributi straordinari dei soci deliberati dalla assemblea;
- c) dai contributi e dalle elargizioni di terzi, di enti privati o pubblici, delle Federazioni e del C.O.N.I.;
- d) dagli introiti di manifestazioni sportive e sociali;
- e) dai proventi di pubblicità.

Art. 8 - Reinvestimento avanzi di gestione e ripianamento perdite

Gli eventuali avanzi di gestione alla chiusura di ogni esercizio finanziario devono essere reinvestiti per il conseguimento degli scopi sociali, salvo temporanei accantonamenti, con esclusione di ogni divisione tra i soci anche in forma indiretta.

Le eventuali perdite di gestione devono essere ripianate nell'esercizio finanziario immediatamente successivo, con precedenza rispetto a qualsiasi altra previsione di uscita, facoltativa e non indispensabile per il conseguimento delle finalità sportive del Circolo o con contributi straordinari.

Le perdite di gestione dipendenti dal mancato pagamento di contributi da parte dei soci espulsi, restano a carico degli altri soci, pro quota, e dovranno essere ripianate con le modalità di cui sopra, fermo restando quanto previsto all'art.

19.

TITOLO 3°

I SOCI

Art. 9 - Categorie

I soci del Circolo si distinguono in sei categorie con uguali diritti:

- a) Fondatori;
- b) Onorari;
- c) Benemeriti;
- d) Ordinari;
- e) Familiari di soci ordinari;
- f) Atleti;

I nominativi di tutti i soci devono essere indicati in un apposito albo, distinto per categorie e tenuto dal Segretario del Consiglio Direttivo.

Nei casi in cui è previsto il pagamento di una quota di ammissione, l'acquisto della qualità di socio è subordinato a tale pagamento.

In tutti i casi in cui la domanda di ammissione a socio è demandata alla valutazione del Consiglio Direttivo integrato dalla Commissione Accettazione Soci, la domanda stessa si intende respinta in presenza di due voti contrari.

Art. 10 - Soci Fondatori

I soci che hanno costituito la società nel 1951 ed il cui elenco deve restare esposto ad honorem nei locali sociali, sono:

Giuseppe Migliorato, Giovambattista Perroni, Felice Racchiusa, Alfonso Schipani, Ignazio Scimone e Vincenzo Michele Trimarchi.

I soci fondatori sono di diritto anche soci benemeriti ed ordinari, salve le cause di cessazione previste dal presente Statuto.

Art. 11 - Soci Onorari e Soci Benemeriti

Sono Soci Onorari quelli nominati come tali dall'Assemblea per il prestigio, almeno nazionale, conseguito nella propria attività, o per altissimi risultati raggiunti nell'attività sportiva, o per le cariche che ricoprono nella società civile. Questi ultimi perdono la qualifica con la cessazione dalla carica.

Sono Soci Benemeriti quelli nominati come tali dal Consiglio Direttivo per aver contribuito in modo particolarmente significativo allo sviluppo del Circolo o alla sua organizzazione, ovvero per avere effettuato elargizioni di importante rilievo economico.

I Soci Onorari e quelli Benemeriti sono esonerati dal pagamento di contributi di sorta ed hanno il diritto di frequentare, assieme ai loro familiari, i locali sociali, e di usare gli impianti sportivi.

Inoltre hanno il diritto di partecipare alle Assemblee con diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

In qualsiasi momento, hanno il diritto di ottenere, su domanda presentata al Consiglio Direttivo, anche la qualifica di soci ordinari, assoggettandosi alla relativa normativa, escluso l'obbligo di pagare la quota di ammissione; se già soci, conservano anche la qualifica precedente, salve le cause di cessazione previste dal presente Statuto.

Art. 12 - Soci ordinari

Sono soci ordinari quelli ammessi come tali dal Consiglio Direttivo, integrato, per l'occasione, dal Comitato Accettazione soci.

Essi hanno i diritti ed i doveri previsti dal presente Statuto, partecipano alla Assemblea con diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

Per essere ammessi come socio ordinario occorre aver compiuto il diciottesimo anno d'età.

La domanda di ammissione, controfirmata da due soci ordinari, come presentatori, dovrà contenere le generalità complete dell'aspirante, nonché quelle del coniuge convivente e dei figli non sposati.

Su tale domanda il Consiglio Direttivo, integrato dal Comitato Accettazione Soci, decide a scrutinio segreto e senza obbligo di motivazione.

Se la domanda viene accolta, il socio deve pagare la quota di ammissione che in nessun caso è rimborsabile.

Il recesso deve essere comunicato al Presidente a mezzo lettera raccomandata A.R. entro e non oltre il 31 ottobre ed avrà effetto al termine dell'anno solare in corso. In mancanza, l'adesione si intenderà prorogata per l'anno successivo.

In caso di decesso di un socio ordinario, possono chiedere di subentrargli, senza pagare quota di ammissione, nell'ordine, il coniuge superstite, se convivente, ed i figli non sposati fino al trentacinquesimo anno di età; in caso di concorrenza tra questi, il più anziano di età.

Art. 13 - Soci familiari di soci ordinari

Sono ammessi come soci familiari, su richiesta del socio ordinario, il coniuge convivente ed i figli non sposati, di età superiore a diciotto anni e non superiore a trentacinque anni.

Essi vengono ammessi come tali dal Consiglio Direttivo, integrato dal Comitato Accettazione Soci.

Hanno i diritti ed i doveri previsti dal presente Statuto e partecipano alla Assemblea con diritto di voto. Perdono automaticamente tale qualifica quando vengono meno le condizioni di ammissione sopraindicate, o su loro richiesta.

In tali casi, gli stessi potranno presentare domanda per essere ammessi come soci ordinari e, se ammessi, dovranno pagare la quota di ammissione fissata annualmente dalla Assemblea Ordinaria.

Art. 14 - Diritti e doveri dei soci ordinari e dei soci familiari

I soci ordinari ed i soci familiari hanno il diritto di:

- a) frequentare i locali sociali ed utilizzare gli impianti e le attrezzature del Circolo; per i soci ordinari tale facoltà è estesa ai figli fino al compimento di diciotto anni;
- b) partecipare alle Assemblee con diritto di voto;
- c) invitare al Circolo, previa autorizzazione del Presidente, propri amici e familiari non soci;
- d) esercitare ogni altra facoltà prevista dal presente Statuto.

Hanno il dovere di pagare i contributi ordinari e quelli stabiliti per l'uso degli impianti sportivi e per la partecipazione alle attività sociali.

I contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea sono a carico dei soci ordinari.

Art. 15 (Abrogato)

Art. 16 - Soci Atleti

Il Consiglio Direttivo, su proposta dei Direttori delle Sezioni Sportive, può nominare annualmente come soci atleti quei giovani non soci che vengano ritenuti particolarmente idonei alla pratica agonistica ed alla partecipazione nelle rappresentative del Circolo.

I soci atleti potranno frequentare i locali sociali ed utilizzare gli impianti e le attrezzature sportive, alle condizioni stabilite caso per caso dal Consiglio Direttivo, che fisserà anche la misura dei contributi ordinari da essi eventualmente dovuti.

Partecipano alle Assemblee con diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

Art. 17 - Doveri comuni a tutti i soci

Tutti i soci devono:

- a) osservare il presente Statuto, i regolamenti interni del Circolo e le delibere degli Organi Statutari, nonché gli Statuti ed i Regolamenti delle Federazioni Sportive cui il Circolo è affiliato;
- b) astenersi dall'introdurre nei locali e negli spazi del Circolo animali, motoveicoli, autoveicoli, biciclette e natanti, se non preventivamente autorizzati;
- c) risarcire gli eventuali danni provocati ai beni del Circolo;
- d) mantenere un comportamento conforme alle comuni regole della civile convivenza, nonché rispettoso del decoro del Circolo, della dignità dei soci e delle prerogative degli Organi Statutari;
- e) impegnarsi a svolgere attività sportiva non agonistica o agonistica, coperto da appropriata tutela sanitaria e relativa certificazione, secondo la normativa vigente.

Art. 18 - Sospensione dei diritti e dei doveri dei soci

Solo per il caso di trasferimento del socio al di fuori del territorio della Provincia di Messina per motivi di studio o di lavoro e per rilevanti periodi di tempo, il Consiglio Di-

rettivo, su domanda del socio interessato, può considerare temporaneamente sospesi i suoi diritti e doveri.

Art. 19 - Morosità

Il socio in mora nei pagamenti di contributi ordinari o di eventuali contributi straordinari, decorsi dieci giorni dal sollecito di pagamento da inviare con lettera raccomandata A.R., si considera sospeso dai suoi diritti. Perdurando l'inadempienza per altri 30 giorni, il Consiglio Direttivo lo dichiara decaduto dalla qualifica e ne dispone la cancellazione dall'albo dei soci.

La relativa delibera dovrà essere comunicata con raccomandata A.R. al socio decaduto, il quale, entro dieci giorni dalla ricezione, potrà proporre istanza di riammissione al Consiglio Direttivo. Questo, valutate le motivazioni addotte, potrà riammettere il socio moroso, previo pagamento di ogni debito.

La relativa delibera dovrà essere comunicata con raccomandata A.R. presso l'indirizzo del domicilio che il socio decaduto ha comunicato all'atto dell'iscrizione, tenuto conto delle eventuali successive comunicazioni di modifica. Lo stesso, entro dieci giorni dalla ricezione, potrà proporre istanza di riammissione al Consiglio Direttivo.

E' comunque fatta salva la facoltà di impugnare la delibera di decadenza davanti al Collegio Arbitrale di cui all'art. 42, nel termine di trenta giorni dalla ricezione del provvedimento di decadenza del socio.

In ogni caso, la decadenza produce effetti a partire dalla fine dell'anno solare in corso, ferma restando la sospensione da ogni diritto. Per il recupero di tutte le somme che risulteranno dovute sino a tale momento il Circolo potrà agire anche giudiziariamente.

TITOLO 4°

DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Capo 1° - Gli Organi Sociali - Durata - Eleggibilità - Incompatibilità

Art. 20 - Organi Sociali

Gli Organi Sociali del Circolo sono:

- 1) l'Assemblea;
- 2) il Presidente;
- 3) il Consiglio Direttivo;
- 4) il Comitato Accettazione Soci;
- 5) il Collegio dei Probiviri;
- 6) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese sostenute per conto e nell'interesse del Circolo.

Art. 21 - Durata delle cariche sociali - Eleggibilità - Incompatibilità

Le cariche sociali hanno durata quadriennale, e coincidono con le scadenze previste dal quadriennio olimpico.

Possono essere eletti tutti i soci che hanno compiuto il diciottesimo anno di età.

Ogni eletto non potrà rivestire la stessa carica per più di due quadrienni consecutivi.

Chi è stato componente del Consiglio Direttivo per due quadrienni consecutivi, non potrà essere eletto nel quadriennio successivo ad alcuna carica, ad eccezione di quella di Presidente.

Nessuno può rivestire due cariche sociali contemporaneamente, ad eccezione del Presidente, che è anche componente di diritto del Consiglio Direttivo.

CAPO 2° - L'Assemblea

Art. 22 - Attribuzioni dell'Assemblea

L'assemblea è ordinaria, straordinaria o costituita in seggio elettorale.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva la relazione del Presidente sull'attività dell'anno sociale trascorso;
- b) approva i bilanci preventivo e consuntivo;
- c) delibera eventuali contributi straordinari a carico dei soci;
- d) delibera su ogni altro argomento che non sia di competenza dell'assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera le modifiche statutarie;
- b) delibera lo scioglimento della società.

L'assemblea costituita in seggio elettorale elegge il Presidente e separatamente i componenti degli altri organi sociali.

Art. 23 - Assemblea ordinaria e straordinaria

I) - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro il 31 marzo, per deliberare in ordine agli argomenti di cui alle lettere a) e b) del secondo comma del precedente articolo, nonché tutte le volte in cui lo richiedano, con specifico ordine del giorno, il Consiglio Direttivo, o almeno un quinto dei soci ordinari e dei soci familiari.

L'Assemblea ordinaria, inoltre, può essere convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, o su richiesta, con specifico ordine del giorno, di almeno la metà dei soci ordinari e dei soci familiari.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata, in prima ed in seconda convocazione, con unico avviso da affiggere per almeno 15 giorni all'albo sociale e da comunicare ai soci, mediante pubblicazione sul quotidiano locale e lettera semplice, o altro mezzo equivalente almeno sette giorni prima della data fissata per la prima convocazione. La seconda convocazione è fissata almeno un'ora dopo la prima.

L'avviso di convocazione deve specificare la sede, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

L'Assemblea deve tenersi nel Comune di Messina, preferibilmente nei locali sociali.

Per motivi di carattere logistico, il Presidente può spostare la sede dell'assemblea fino al giorno stesso della riunione, mediante apposito avviso da esporsi all'ingresso del Circolo, nella bacheca sociale e nella sede indicata nell'avviso di convocazione. In tal caso, l'inizio della riunione si intende postergato di 60 minuti rispetto all'orario fissato.

II) - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA - DELEGHE

Hanno diritto di partecipare alla Assemblea con diritto di voto i soci Fondatori, Onorari, Benemeriti, Ordinari e Familiari ed Atleti.

Il socio per partecipare all'assemblea non deve essere in mora nel pagamento dei contributi dovuti.

La partecipazione del socio all'assemblea è strettamente personale.

Il socio può conferire delega ad un parente entro il terzo grado, o ad un affine entro il secondo grado, se trattasi di Assemblea ordinaria, ed anche ad un altro socio, se trattasi di Assemblea straordinaria.

In quest'ultimo caso, ciascun socio non può essere portatore di più di dieci deleghe.

Le operazioni di verifica dei poteri e delle deleghe saranno svolte da apposita commissione, costituita da Proviviri in carica e dai soci dagli stessi, di volta in volta, nominati.

Le operazioni di verifica dovranno avere inizio almeno due ore prima della riunione e dovranno proseguire fino alla chiusura dell'assemblea.

III) - PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente dell'Assemblea viene eletto, di volta in volta, anche per acclamazione, dai partecipanti alla riunione.

Le funzioni di Segretario saranno svolte dal Segretario del Consiglio Direttivo, o, in mancanza, da un socio chiamato dal Presidente dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea accerta, sulla base dei dati fornitigli dalla Commissione verifica poteri, se l'Assemblea stessa è validamente costituita e può validamente deliberare sui vari punti all'ordine del giorno. Inoltre, dirige la discussione ed adotta tutti quei provvedimenti che riterrà utili ed opportuni per l'ordinato svolgimento e completamento dei lavori, decidendo anche l'orario di apertura e di chiusura delle operazioni di voto.

IV) - REQUISITI PER LA COSTITUZIONE DELLA ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

a) in prima convocazione, con l'intervento della metà del numero complessivo dei soci;

b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci

intervenuti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita:

a) in prima convocazione, con l'intervento di almeno due terzi del numero complessivo dei soci;

b) in seconda convocazione, con l'intervento di almeno la metà di essi.

V) - APPROVAZIONE E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, sono approvate con un numero di voti favorevoli pari ad almeno la metà più uno dei voti espressi.

Le deliberazioni di contributi straordinari devono essere approvate con un numero di voti favorevoli pari ad almeno due terzi dei voti espressi.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, sono approvate con un numero di voti favorevoli pari:

- ad almeno la metà più uno del numero complessivo dei soci intervenuti per le modifiche dello Statuto;

- ad almeno i tre quarti del numero complessivo sopraindicato, per lo scioglimento del sodalizio.

Le delibere validamente approvate a norma dei comma precedenti sono vincolanti anche per i soci assenti o dissenzienti, e per ogni categoria di soci.

Tutte le votazioni dell'Assemblea avranno luogo per alzata di mano, o per chiamata personale secondo l'ordine dettato dal foglio di intervento curato dalla Commissione Verifica Poteri, salvo che almeno un terzo dei soci intervenuti non richieda che la votazione abbia luogo in forma segreta.

ART. 24 - Assemblea costituita in seggio elettorale - Modalità di elezione alle cariche sociali

I) - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea costituita in seggio elettorale deve essere convocata dal Presidente tutte le volte che sia necessario procedere al rinnovo delle cariche sociali per scadenza del mandato o per qualsiasi altra causa. L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci con le stesse modalità previste dall'art. 23 punto I per l'assemblea ordinaria, compiute almeno trenta giorni prima della data fissata per le elezioni. Esso deve specificare la sede del seggio, la data delle elezioni e l'orario di apertura e chiusura del seggio.

In ogni caso il seggio avrà sede nel Comune di Messina, preferibilmente nei locali sociali.

II) PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E DELLE LISTE

Fino a quindici giorni prima di quello fissato per le elezioni, potranno essere presentate al Segretario del Consiglio Direttivo candidature, singole o per lista, separate per ciascun organo. Ciascuna lista non potrà contenere un numero di candidati maggiore di quelli eleggibili per il singolo organo. Le candidature singole e le liste dovranno essere sottoscritte dai candidati per accettazione, e presentate da almeno

venti soci;

Le liste, suddivise per organo, dovranno essere numerate dal Segretario secondo l'ordine di presentazione. Il Segretario, entro cinque giorni successivi alla scadenza del suddetto termine, dovrà esporre nella bacheca del Circolo elenchi separati per ciascun organo, contenenti i nominativi dei candidati singoli in ordine alfabetico e le liste di cui sopra secondo il numero progressivo di presentazione.

III) - SCHEDE ELETTORALI

Il Consiglio Direttivo, in tempo utile per le elezioni, dovrà predisporre apposite schede elettorali, di colore diverso per ciascun organo, contenenti, nella parte esterna, l'indicazione dell'organo da eleggere, e nella parte interna la riproduzione degli elenchi esposti dal Segretario nella bacheca del Circolo.

Nella scheda dovrà inoltre essere raffigurato, accanto a ciascun numero di lista, nonché accanto al nominativo di ogni candidato, singolo o per lista, un quadratino di uguale dimensione, ed in calce un numero di righe in bianco corrispondente a quello dei candidati da eleggere.

IV) - PRESIDENZA E COSTITUZIONE DEL SEGGIO

Il seggio elettorale è presieduto dal Presidente del Circolo ed è composto dal Segretario del Consiglio Direttivo e da altri tre membri nominati dal Consiglio Direttivo tra i soci.

Il seggio si intende validamente funzionante con la presenza di almeno tre dei suoi componenti; in caso di assenza del Presidente, lo sostituisce il componente più anziano di età.

V) - DIRITTO DI VOTO

Il socio per potere esercitare il diritto di voto non deve essere in mora nel pagamento dei contributi dovuti.

Il socio può conferire delega solo ad un parente entro il terzo grado, o ad un affine entro il secondo grado, salva restando anche la facoltà di delega ad altro socio a mezzo atto autenticato da notaio.

Le operazioni di verifica dei poteri e delle deleghe saranno svolte da apposita commissione, costituita ai sensi del penultimo comma, paragrafo II, dell'art. 23. Le operazioni di verifica dovranno avere inizio almeno due ore prima dell'apertura del seggio e dovranno proseguire fino alla chiusura.

La commissione, una volta accertato il diritto al voto e la legittimità dell'eventuale delega, consegnerà al socio elettore un tagliando di presentazione numerato progressivamente, che servirà, di massima, anche a disciplinare l'accesso al seggio.

VI) - MODALITÀ DI VOTAZIONE

Il socio, esibendo detto tagliando ad un componente del seggio, riceverà le schede elettorali - una per ciascun organo da eleggere - e si recherà in una cabina vuota, per esercitare il suo diritto.

Il voto è segreto e ne deve essere garantita la segretezza. I

soci già presenti nel seggio elettorale all'orario di chiusura, potranno esercitare il diritto di voto.

Il voto verrà espresso, o con un segno X nel quadratino corrispondente al numero della lista, o in quello corrispondente ai nominativi dei candidati, singoli o per lista, ovvero indicando, nelle righe in bianco, i nominativi di soci eleggibili. Il voto attribuito alla lista vale per tutti i candidati di essa; complessivamente i soci votati non potranno superare il numero dei componenti dell'organo da eleggere, pena l'annullamento dell'intera scheda.

Il socio provvederà a depositare le schede, da lui stesso piegate, nelle apposite urne, una per ciascun organo da eleggere.

VII) - SPOGLIO E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Esaurite le operazioni di voto, i componenti il seggio elettorale, con l'eventuale ausilio di altri soci dagli stessi al momento nominati, procederanno allo spoglio delle schede, separatamente per ciascuna urna, secondo l'ordine degli organi sociali di cui all'art. 20.

Le operazioni di spoglio, per quanto riguarda le elezioni degli organi di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) dell' art. 20, potranno, per esigenze di orario, proseguire il giorno successivo e dovranno svolgersi comunque nella sede sociale, con inizio nell'ora che il Presidente del seggio comunica al momento del rinvio.

Le urne ancora da scrutinare dovranno essere sigillate e siglate dal Presidente e da altri due componenti del seggio e conservate nella sede sociale.

Risulteranno eletti i soci, candidati e non, che avranno riportato il maggior numero di voti per ciascuna elezione ed in caso di parità di voti, il socio più anziano d'età. Al termine dello spoglio delle schede contenute in ogni urna, il Presidente del seggio comunicherà il risultato delle elezioni e proclamerà gli eletti.

Il verbale delle elezioni sarà redatto a cura del segretario, che lo sottoscriverà unitamente al Presidente e lo alleggerà al libro delle assemblee.

VIII) - ACCETTAZIONE DELLE CARICHE

I soci proclamati eletti dovranno depositare presso la Segreteria del Circolo, nei sette giorni successivi alla data della proclamazione, una dichiarazione sottoscritta di accettazione.

In mancanza, nei tre giorni successivi, potrà accettare, con le stesse modalità, il primo dei non eletti e così via di seguito.

Art. 25 - Pubblicità ed impugnazione delle delibere assembleari e dei risultati elettorali

La pubblicità delle delibere assembleari e dei risultati elettorali avrà luogo mediante affissione di estratti dei relativi verbali nella bacheca del Circolo per dieci giorni

consecutivi.

A ciò dovrà provvedere il Segretario del Consiglio Direttivo entro cinque giorni dalla data della delibera o da quella di proclamazione degli eletti.

Ogni socio ha diritto ad avere, entro tre giorni non festivi dalla richiesta ed a sue spese, copia integrale dei verbali di cui sopra. Entro quindici giorni dall'ultimo giorno di affissione all'albo di detto estratto, il socio che vi ha interesse può impugnare le delibere ed i risultati elettorali dinanzi al Collegio arbitrale, con le modalità e la procedura di cui al successivo art. 42. L'impugnazione non ha effetto sospensivo.

CAPO 3° Il Presidente

Art. 26 - Compiti del Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Circolo di fronte ai terzi ed in giudizio; presiede il Consiglio Direttivo; sovrintende all'esecuzione delle delibere dell'assemblea, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo; in casi di necessità e particolare urgenza può adottare i provvedimenti che ritiene indispensabili, convocando al più presto il Consiglio Direttivo per la relativa ratifica; vigila sulla osservanza dello Statuto e dei regolamenti e provvede agli altri compiti che gli sono attribuiti dal presente Statuto.

Tra i provvedimenti che il Presidente potrà adottare rientra la facoltà di comminare provvedimenti disciplinari di ammonizione, censura e di sospensione fino ad un massimo di 15 (quindici) giorni.

Art. 27 - Sostituzione del Presidente

In caso di assenza o di impedimento prolungati del Presidente, comunicati per iscritto al Consiglio Direttivo, o da questo accertati, le sue funzioni saranno assunte dal Vice Presidente, od in mancanza, dal Consigliere più anziano di età.

Se l'assenza o l'impedimento dovessero protrarsi per più di sei mesi continuativi, il Presidente decadrà dalla carica.

In caso di rinuncia o di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, il Presidente facente funzione dovrà convocare senza indugio l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

CAPO 4° - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 28 - Composizione del Consiglio Direttivo

Il Circolo è amministrato da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente del Circolo, che lo presiede, e da otto Consiglieri eletti dalla Assemblea. Il numero dei Consiglieri, fino ad un massimo di dieci, è determinato dalla Assemblea Ordinaria nella riunione dell'anno precedente alle elezioni.

Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione successiva alla elezione, eleggerà fra i suoi componenti il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, dandone notizia con avviso affisso nella bacheca del Circolo.

Art. 29 - Convocazione e deliberazioni

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, o quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri. In quest'ultimo caso il Consiglio deve essere convocato entro cinque giorni dalla richiesta.

In tutti i casi la convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere effettuata con un preavviso di almeno cinque giorni, salvo i casi di urgenza.

Il Consiglio si riunisce, di norma, nella sede sociale.

Il Consiglio è validamente riunito quando siano presenti almeno quattro componenti e le deliberazioni sono valide quando sono adottate dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Devono essere rese pubbliche mediante affissione, anche per estratto, nella bacheca del Circolo per almeno dieci giorni consecutivi, le delibere che ammettono nuovi soci, importano variazione dei contributi ordinari e disciplinano l'uso delle attrezzature del Circolo.

Ciascun socio ha diritto di avere, a sue spese, copie delle delibere che lo riguardano direttamente.

Art. 30 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i compiti relativi alla organizzazione ed alla gestione amministrativa e tecnica del Circolo.

A titolo esemplificativo, il Consiglio Direttivo:

- a) predispone i bilanci preventivo e consuntivo, la relazione sull'attività sociale ed i programmi delle attività da svolgere;
- b) delibera la convocazione dell'assemblea;
- c) esegue le deliberazioni dell'assemblea;
- d) emana i regolamenti interni anche per il settore sportivo e l'organizzazione dell'attività sociale;
- e) può apportare motivate ed indispensabili variazioni ai capitoli di spesa approvati dall'Assemblea, purché nei limiti della spesa complessiva del bilancio approvato;
- f) determina, ad inizio di ogni anno, nel predisporre il bilancio preventivo, l'ammontare della quota di ammissione a socio, dei contributi ordinari dei soci e di quelli per l'utilizzo degli impianti e degli spazi del Circolo, nonché per la partecipazione alle attività sociali;
- g) nomina tra i soci i componenti di Commissioni per la cura di singole attività, nonché i Direttori delle Sezioni Sportive del Circolo, cui può delegare la direzione della parte tecnica e l'organizzazione delle manifestazioni sportive;
- h) delibera, nei casi e con le modalità previste dal presente Statuto, in merito all'ammissione e alla posizione dei soci;
- i) delibera di agire o resistere in giudizio;
- l) svolge tutte le funzioni e i compiti che non siano di competenza esclusiva dell'Assemblea o degli altri organi sociali.

Art. 31 Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, esercitandone le funzioni.

Art. 32 Il Segretario

Il Segretario:

- a) cura la redazione dei verbali delle riunioni della Assemblea e del Consiglio Direttivo e li sottoscrive unitamente al Presidente;
- b) cura la redazione dei verbali elettorali e li sottoscrive unitamente al Presidente;
- e) dà pubblicità alle delibere adottate e collabora alla loro esecuzione;
- d) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo dei soci e del registro inventario dei beni del Circolo;
- e) sovrintende all'organizzazione del personale dipendente;
- f) svolge le attività di segreteria (disbrigo corrispondenza, rapporti con i soci, etc.);
- g) svolge tutti gli altri compiti che gli sono affidati dal presente Statuto.

Art. 33 - Il Tesoriere

Il Tesoriere:

- a) è responsabile della esazione delle entrate e vigila sul corretto andamento delle spese, verificando l'esistenza delle relative delibere e l'acquisizione dei regolari documenti di spesa;
- b) in relazione alle spese, controlla i relativi capitoli di bilancio e propone al Consiglio Direttivo le eventuali variazioni necessarie ed indispensabili;
- c) vigila sul corretto andamento dei rapporti con le banche;
- d) firma, assieme al Presidente, gli assegni bancari ed i prelevamenti;
- e) cura gli adempimenti fiscali del Circolo, con facoltà di chiedere, a tal fine, al Consiglio Direttivo, la collaborazione professionale di un esperto.

CAPO 5° - COMITATO ACCETTAZIONE SOCI

Art. 34 - Composizione

Il Comitato Accettazione Soci è composto da 4 membri, il più anziano dei quali svolge le funzioni di Presidente.

Art. 35 - Attribuzioni del Comitato

Il Comitato Accettazione Soci integra il Consiglio Direttivo nei casi e per le delibere previsti dal presente Statuto. Ha il compito precipuo di valutare le domande degli aspiranti soci e riferire al Consiglio Direttivo.

CAPO 6° - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 36 - Composizione ed attribuzioni

I componenti del Collegio dei Probiviri sono tre; essi devono essere iscritti al Circolo da almeno dieci anni, ed avere compiuto il quarantacinquesimo anno d'età. Il Collegio, presieduto dal componente più anziano d'età, ha il compito di promuovere i procedimenti disciplinari nei confronti dei soci

e di adottare i relativi provvedimenti sulla base di quanto previsto dal presente Statuto.

I verbali delle sue riunioni sono sottoscritti da tutti i probiviri intervenuti.

CAPO 7° - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 37 - Composizione ed attribuzioni

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri. Il Presidente del Collegio viene eletto direttamente dall'Assemblea.

Il Collegio dei Revisori del Conti:

a) controlla periodicamente la gestione contabile della società e presenta una relazione alla Assemblea sui controlli effettuati, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo;

b) deve comunicare per iscritto al Presidente ed al Consiglio Direttivo, per i necessari provvedimenti, le irregolarità rilevate ed i suggerimenti che ritiene di formulare.

I verbali delle sue riunioni sono sottoscritti da tutti i revisori intervenuti.

TITOLO 5°

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - VERTENZE - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 38 - Provvedimenti disciplinari

Sia le Federazioni cui il Circolo è affiliato, sia il Circolo, possono adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, indipendentemente le une dall'altro.

Il Circolo è tenuto a rispettare ed a fare rispettare dai propri soci ed atleti, i provvedimenti disciplinari emanati dagli organi di giustizia federali.

Art. 39 - Provvedimenti disciplinari del Circolo

Il socio, il quale venga meno ai doveri di lealtà e di correttezza, sia causa di discordie fra i soci, compia atti contrari agli interessi del Circolo o alle prerogative e funzioni degli organi sociali, è passibile dei seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) ammonizione;
- b) censura;
- c) sospensione fino al massimo di 1 anno;
- d) espulsione.

Il socio espulso non potrà più essere riammesso.

Art. 40 - Procedimento disciplinare

Il procedimento disciplinare viene aperto dal Collegio dei Probiviri su richiesta della Assemblea, o del Consiglio Direttivo, o del singolo socio.

Il Collegio dei Probiviri, se, sulla base dei dati in suo possesso, non ritiene manifestamente infondati i fatti, dovrà comunicare al socio interessato, a mezzo raccomandata A.R., gli addebiti che gli vengono mossi, assegnandogli un termine non inferiore a 10 giorni per la presentazione di memorie e prove a discolpa.

Svolti gli accertamenti che riterrà necessari, compresa l'acquisizione di dichiarazioni dei soci, che hanno l'obbligo di collaborare, il Collegio dei Probiviri dovrà convocare il socio soggetto a procedimento, mettendolo a conoscenza del materiale probatorio acquisito.

Decorsi 5 giorni, per consentire al socio adeguata difesa, il Collegio dei Probiviri dovrà emettere la sua decisione.

L'eventuale provvedimento disciplinare dovrà essere comunicato al Segretario del Circolo, che provvederà a renderlo pubblico mediante affissione per 10 giorni nella bacheca.

Il provvedimento disciplinare di espulsione è impugnabile davanti al Collegio arbitrale di cui all'art. 42.

Se per validi motivi, alcuno dei Probiviri riterrà, per il singolo caso, di doversi astenere, ne darà comunicazione al Presidente del Circolo, che provvederà a sostituirlo per il singolo procedimento, estraendo a sorte il sostituto tra i soci Benemeriti e una rosa di soci indicati dal Presidente iscritti al circolo da almeno 10 anni e che abbiano compiuto 45 anni di età.

Art. 41 - Vincolo di giustizia e clausola compromissoria

I soci, compresi gli atleti, si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che dovessero insorgere con il Circolo, o tra loro, per motivi dipendenti o connessi alla vita sociale.

Ogni controversia tra il Circolo ed i soci, o tra i soci tra di loro, dovrà essere devoluta alla decisione inappellabile di un Collegio Arbitrale.

Il Circolo, dal momento della affiliazione, ed i soci, dal momento della loro ammissione al Circolo, sono impegnati a rispettare anche il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti negli statuti e nei regolamenti delle Federazioni cui il Circolo stesso è affiliato.

Art. 42 - Collegio Arbitrale

Il Collegio Arbitrale, di cui al precedente articolo, è costituito da tre componenti, di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo, che ne assume la presidenza, nominato dai primi due, o in caso di disaccordo, dal Presidente del Comitato Regionale di una delle Federazioni cui il Circolo è affiliato. Questi nominerà anche l'arbitro che non sia stato designato da una delle parti.

Il Collegio Arbitrale, che ha sede presso i locali del Circolo, svolge le funzioni di arbitro irrituale e decide inappellabilmente secondo equità, ha i più ampi poteri istruttori e decisionali e dovrà emettere il lodo entro 60 giorni dalla sua costituzione, salvo proroghe concesse per iscritto dalle parti.

Le spese saranno anticipate dalle parti, in ragione di metà per ciascuna, e saranno ripartite in via definitiva dal lodo.

TITOLO 6°

SCIoglimento DEL CIRCOLO

Art. 43 - Delibera di scioglimento e destinazione dei residui attivi

Lo scioglimento del Circolo viene deliberato dalla Assemblea Straordinaria.

Con la stessa delibera l'Assemblea deve nominare tre liquidatori per le operazioni di liquidazione del patrimonio sociale, determinandone i poteri.

I componenti del Consiglio Direttivo in carica al momento della messa in liquidazione, sono tenuti personalmente e solidalmente al pagamento di quanto ancora eventualmente dovuto alle Federazioni Sportive ed ai loro affiliati.

Gli eventuali residui attivi della liquidazione saranno devoluti al C.O.N.I..

TITOLO 7°

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 44 - Entrata in vigore ed abrogazione

Il presente statuto entra in vigore subito dopo la sua approvazione.

È abrogato il precedente Statuto.

Art. 45 - Norme transitorie

Al fine di dare continuità all'attività delle cariche sociali, le disposizioni di cui all'art. 21 entreranno in vigore a decorrere dalla prima elezione successiva all'entrata in vigore del presente statuto.

Per consentire l'allineamento delle cariche sociali al quadriennio olimpico, le attuali cariche sociali si intendono prorogate sino all'approvazione del bilancio consuntivo 2016 che avverrà in osservanza di quanto previsto dall'art. 23 del presente.

Art. 46 - Rinvio

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le norme generali previste nell'ordinamento giuridico, se ed in quanto compatibili.

F.to: Antonio Barbera - Antonino Genovese - Salvatore Santoro
notaio